

CCXXXVIII SEDUTA**GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1977**

Presidenza del Vicepresidente DESSANAY

I N D I C E

Congedo	8077
Disegno di legge (Annunzio di presentazione) ..	8077
Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriale in Sardegna". (181) (Discussione)	8078
Disegno di legge: "Raccolta reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo". (27) (Discussione)	8080
Proposta di legge: "Modifiche integrative alla L.R. 7 ottobre 1977, n. 41, recante norme sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli Enti ospedalieri, nonché sul finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera erogata tramite gli Enti medesimi". (346) (Discussione)	8078

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

VIRDIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 settembre 1977, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Matteo Piredda ha chiesto tre giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stato presentato il seguente disegno di legge:

"Erogazione di contributi per i servizi culturali operanti in Sardegna. Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (U.N.A.L.I.) e "Umanitaria".

Discussione della proposta di legge: "Modifiche integrative alla legge regionale 7 ottobre 1977, numero 41, recante norme sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli Enti ospedalieri, nonché sul finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera erogata tramite gli Enti medesimi (346)".

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Modifiche integrative alla Legge Regionale 7 ottobre 1977,

numero 41, recante "Norme per la predisposizione e gestione dei bilanci degli Enti Ospedalieri nonché sul finanziamento della spesa per la assistenza erogata tramite gli Enti medesimi", relatore l'onorevole Floris Mario.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Poiché l'onorevole Floris non è in Aula, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, concernente "Norme sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli Enti ospedalieri nonché sul finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera erogata tramite gli Enti medesimi" è sostituito dal seguente:

"Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore all'igiene e sanità e su conforme deliberazione della Giunta stessa, determina, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, del programma di cui al precedente articolo 20 e del progetto di bilancio di cui al precedente articolo 22, la somma globale attribuita a ciascun Ente ospedaliero per il finanziamento delle spese di parte corrente elencate al precedente articolo 10 e delle

spese per investimenti di cui ai punti 1) e 2) lettera a) del precedente articolo 19".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questa legge avverrà in seguito.

Discussione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna". (181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna", relatore l'onorevole Marras.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras, relatore.

MARRAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 1

All'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1971, n. 6, sono aggiunti i seguenti due commi:

“E' altresì autorizzata la concessione di contributi una tantum a favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti in Sardegna fra imprese industriali aventi la sede principale nella Regione e classificate piccole e medie, secondo i criteri indicati nel Titolo secondo n. 1 del programma triennale per gli anni 1976-78, purché basati sui principi dalla mutualità e senza scopo di lucro.

Il contributo di cui al comma precedente viene concesso al fine di integrare il fondo di rischio di ciascun consorzio, in misura non superiore al 25 per cento del fondo stesso quale risulta al momento della concessione del contributo stesso”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, già modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1971, n. 6, è ulteriormente così modificato:

“Analoga garanzia potrà essere concessa per la emissione di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongano il conseguimento delle finalità previste nella presente legge, nonché, con carattere preferenziale e comunque per una quota non inferiore al 60 per cento delle somme destinate alla concessione delle fidejussioni, a favore dei consorzi di garanzia fidi previsti dal precedente articolo 4. Sono peraltro escluse dalle garanzie concesse dai consorzi le imprese che abbiano in corso procedure fallimentari e di amministrazione controllata, nonché le imprese che fino all'ammontare del 75 per cento del finanziamento cui si riferisce la garanzia abbiano ricevuto direttamente dalla Regione garanzie fidejussorie”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 3

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 26731 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e corrispondentemente dalla lettera c) dell'elenco n. 4, annesso allo stesso stato di

previsione, la somma di lire 200.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avverrà in seguito.

Discussione del disegno di legge: "Raccolta reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo". (27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Raccolta reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo", relatore l'onorevole Piredda.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché l'onorevole Piredda è assente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VIRDIS, Segretario:

Art. 1

Il provvedimento di autorizzazione a ricerche d'acque sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dall'articolo 95 del testo unico sulle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario per tutto il ter-

ritorio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il provvedimento di cui al comma precedente è rilasciato dai competenti uffici del Genio civile sulla base della richiesta di autorizzazione presentata secondo le norme di cui al suddetto articolo 95.

Tale provvedimento oltre alle clausole, condizioni e termini ivi indicati, conterrà l'obbligo di presentare al competente ufficio del Genio civile, le relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VIRDIS, Segretario:

Art. 2

Gli uffici del Genio civile competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda di autorizzazione a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi, daranno immediata notizia della istanza stessa all'Assessorato all'industria e commercio della Regione, divisione miniere che, entro il termine perentorio di 10 giorni dovrà comunicare se l'autorizzazione dovrà essere subordinata all'obbligo di cui all'articolo precedente o potrà andarne esente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VIRDIS, Segretario:

Art. 3

Presso l'Assessorato all'industria e commercio sarà istituito un registro delle autorizzazioni accordate con la clausola dell'obbligo di cui allo articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VIRDIS, Segretario:

Art. 4

Gli uffici del Genio civile competente per territorio cureranno la trasmissione delle notizie, indicazioni, rappresentazioni e testimonianze di ordine geologico raccolte a sensi dell'articolo 1, all'Assessorato all'industria e commercio, secondo le disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta su proposta

dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in seguito.

Suspendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta sospesa alle ore 17 e 50, viene ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Il Consiglio si riunirà mercoledì 28 dicembre alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 18 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
